

Bindi in conflitto con il presidente, il nodo della denuncia

La commissione

La legge istitutiva stabilisce poteri e procedure molto simili a quelli affidati normalmente alla magistratura

Il retroscena

La Costituzione e diversi articoli dei codici sia civile che penale l'obbligherebbero ad astenersi

Gigi Di Fiore

Se si fosse trattato di causa civile dinanzi ad un giudice di tribunale, probabilmente Rosy Bindi avrebbe potuto invocare l'articolo 51 del codice di procedura e astenersi per «grave inimicizia» con il destinatario della decisione. Ma la Commissione parlamentare antimafia, pur avendo poteri autonomi investigativi, non è un tribunale e la presidente Bindi poteva non essere obbligata a non partecipare alla decisione, votata all'unanimità, di chiedere alla Procura di Napoli gli atti di eventuali indagini nei confronti del governatore Vincenzo De Luca. Atti, naturalmente, che dovrebbero riguardare eventuali indagini di mafia, ha precisato la presidente. Certo, la legge 87 del luglio 2013, istitutiva dell'attuale Commissione antimafia, conferma che «procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Compresa l'eventuale facoltà di astensione per «grave inimicizia»? All'interno della Commissione, c'è chi lo sostiene e lo ha fatto notare alla presidente, chiedendo che si astenesse dall'avallare la richiesta da spedire alla Procura di Napoli. Ma la Bindi è invece andata avanti, sostenendo che, con una richiesta formulata dall'unanimità dei commissari, veniva meno il suo obbligo di astensione. Una questione procedurale senza precedenti e assai scivolosa. Che potrebbe sfociare in un'ulteriore iniziativa di De Luca, partendo dall'identità giuri-

dico-amministrativa dei poteri e delle limitazioni tra Commissione antimafia e potere giudiziario, riconosciuta, oltre che dalla legge istitutiva, anche dall'articolo 82 della Costituzione. E' l'anticamera di una seconda denuncia-querela di De Luca alla Bindi? L'ipotesi non sembra peregrina e pare annunciarla il governatore: «Partiranno querele, dopo il referendum».

È ormai da un anno che De Luca e la sua compagna di partito Bindi sono ai ferri corti. Non si sopportano, sono divisi per posizioni interne al Pd, aggravate da antipatie e diffidenze personali insanabili. Tutto nasce dall'inclusione di De Luca tra gli «impresentabili», alle elezioni regionali del 2015 per la sua condanna di primo grado per abuso d'ufficio. Condanna da cui De Luca è uscito poi assolto. De Luca ha poi querelato la Bindi, ma quell'atto fu archiviato dal gip di Roma perché «le decisioni furono avallate e largamente condivise dai rappresentanti dei gruppi parlamentari presenti in seno alla Commissione».

Sulla lista degli «impresentabili», la presidente Bindi dichiarò che c'era stato il voto unanime della Commissione. Anche nell'ultima richiesta alla Procura su De Luca, la scena si è ripetuta: voto unanime ed è stata la giustificazione, procedurale e giuridica, opposta dalla Bindi sull'ipotesi che dovesse astenersi a firmare l'ultima richiesta che ha riguardato De Luca. Naturalmente, De Luca ha incaricato i suoi avvocati a studiare la questione. Uno scenario da duellanti, ma senza scomodare Joseph Conrad si potrebbe richiamare quella «grave inimicizia» che, almeno sul piano politico, sconsiglierebbe dichiarazioni pubbliche l'uno sull'altra e viceversa. Stavolta, andando oltre le parole, è scattata l'iniziativa dell'antimafia, avallata dalla presidente Bindi. L'archiviazione del gip di Roma sulla querela di De Luca contro la Bindi fu motivata anche da «assenza di norme che lo vietavano». Tra i due, forse, il nodo è solo politico e personale. Ma potrebbe anche scattare un'altra denuncia del governatore contro la presidente dell'antimafia. Si saprà dopo il referendum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

